Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 5 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 508.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, relativo alla indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato a promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegata al R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la marina e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle indennità previste dalla tabella di cui al precedente articolo non sono applicabili le riduzioni del 12 % previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dall'8 settembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 99 — FRASCA

Tabella delle indennità da corrispondere agli ufficiali e militari del C.R.E.M. superstiti di tutte le categorie della Regia marina e ad altri personali della Regia marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di loro proprietà.

1. — INDENNITÀ PERDITA CORREDO

Ufficiali:

Ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L. 19.500	lorde
Capitani di vascello e gradi corrispondenti	» 17.500	»
Capitani di fregata, Capitani di corvetta e gradi corrispondenti	» 16.500	»
1° Tenente di vascello, Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 15.500	»
Ufficiali subalterni	» 14.500	»
Cappellano	» 11.000	»

C. R. E. M.:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 7.000	lorde
Secondi capi	» 6.500	»
Sergenti	in natura	
Sottocapi	in natura	
Comuni	in natura	
Sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	L. 4.000	lorde

Annotazione. — Al personale della Regia aeronautica facente parte dei reparti imbarcati sulle Regie navi, spetta la stessa indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale militare della Regia marina.

Primi cuochi e primi maestri di casa	L. 6.000	lorde
Secondi cuochi e secondi maestri di casa	» 5.500	

2. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI NAUTICI AGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è inoltre corrisposta la indennità di L. 5000 lorde per perdita strumenti nautici di loro proprietà.

3. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI SCIENTIFICI AGLI UFFICIALI DEL GENIO NAVALE E DELLE ARMI NAVALI

Agli ufficiali dei corpi del Genio navale e delle Armi navali è corrisposta anche l'indennità di L. 2000 lorde per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà.

4. — INDENNITÀ PERDITA STRUMENTI CHIRURGICI AGLI UFFICIALI MEDICI

Agli ufficiali medici è pure corrisposta l'indennità di L. 2000 lorde per perdita strumenti chirurgici di loro proprietà.

5. — INDENNITÀ PER PERDITA OGGETTI PERSONALI AI SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI

Sergenti	L. 550	lorde
Sottocapi	» 450	»
Comuni	» 350	»

N. B. — Le indennità su riportate, spettano, in tempo di guerra, anche al personale della Regia marina, con destinazione a terra, allorchè nell'adempimento del proprio servizio abbia perduto il proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici.

Agli eredi spetta metà delle indennità su riportate per perdita corredo e per perdita strumenti.

Visto:

Il Ministro per il tesoro SOLERI — *Il Ministro per la marina* DE COURTEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958, col quale venne disposta la costituzione del comune di Nettunia è abrogato.

I comuni di Anzio e Nettuno sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del citato Regio decreto. Il prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Anzio e Nettuno.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Anzio e Nettuno, anteriormente alla loro fusione disposta con legge 27 novembre 1939, n. 1958.

Il personale in servizio presso il soppresso comune di Nettunia, che per effetto del presente decreto passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno, sarà inquadrato nei predetti organici, con posizione gerarchica e trattamento economico non superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194, dopo il comma 7°, è intercalato il seguente comma:

« I termini stabiliti nel 2° e nel 7° comma per la scarcerazione dell'imputato sono raddoppiati in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti processuali necessari alla definizione del procedimento ».

Art. 2.

All'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale suindicato è aggiunto il seguente comma:

« Anche l'imputato può proporre appello contro l'ordinanza del giudice che provvede sulla istanza di scarcerazione, presentata per essere decorso il termine della custodia preventiva, o per essere venuto meno il motivo per cui il termine fu prorogato ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta per l'anno 1945, come appresso:

Presidente:

Dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Dott. Pietro Baratono, consigliere di Stato;

Dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno;

Dott. Mario Micali, prefetto del Regno, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno;

Comm. Luigi Cesarano, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Dott. Giovanni Rivano, consigliere amministrativo nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a fare parte della Commissione suddetta per l'anno 1945, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giovanni Battista Zenati ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Virginio Villanis, giudici del Tribunale Supremo militare per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il maggior generale commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 102.

(814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1945, col quale il prof. Piero Morelli veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, per un periodo non superiore a tre mesi;

Considerato che tale termine è scaduto il 26 aprile 1944 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Piero Morelli;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei sindaci della predetta società;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori » è così composto:

Dott. Giulio Mazzanti;
Avv. Silvio Pironti;
Avv. Alessandro Corbi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa spettacolo e turismo
LIBONATI

(815)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che l'Istituto Poligrafico dello Stato è posto alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) a termine della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, ed è quindi soggetto alla vigilanza del Tesoro che vi ha inoltre conferito il suo capitale;

Vista la lettera 25 novembre 1944, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale impiegatizio ed operaio disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati perchè l'Istituto Poligrafico dello Stato, a seguito del parziale trasferimento del suo macchinario al Nord, dovette ridurre la sua attività in misura così considerevole da consentire soltanto l'impiego di poche unità;

Ritenuto, pertanto, che detti provvedimenti di licenziamento furono dovuti alla necessità di adeguare gli organici del personale alle effettive esigenze dell'Istituto;

Ritenuto che l'attività dell'Istituto stesso è tuttora limitata dalle ridotte disponibilità degli impianti, per cui si rende necessaria la convalida dei licenziamenti come sopra effettuati;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Istituto Poligrafico dello Stato adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità di legge dovute alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio c. a. ha stabilito quanto appresso:

PREZZO DEI FILATI CUCIRINI

Il prezzo dei filati cucirini titolo 40/3 prodotti con filato di cotone America fornito dalla Società manufatti cotoniere meridionali alle ditte cucirinaie Vitolo, D'Agnese e Luciani di Napoli sul contingente di cotone importato dagli Stati Uniti di America è stato fissato in L. 0,10 al metro franco fabbrica.

MANUFATTI DI CANAPA

Ai produttori di manufatti di canapa vengono consentite a decorrere dal 1° maggio le seguenti maggiorazioni sui prezzi di lavorazione autorizzati al 1° aprile 1944 dalle competenti autorità:

per la filatura, aumento del 150 % con riduzione dell'utile dal 12 1/2 al 6 % riferito al prezzo della lavorazione;
per la tessitura, aumento del 100 % con la riduzione degli utili dal 12 al 7 1/2 % riferito al prezzo di lavorazione;
per la corderia, aumento dell'85 % in esso compreso l'utile per il produttore.

CARBURANTI

Con decorrenza immediata sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223:

A) Benzina — Petrolio — Gasolio.

Merce nuda ed in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del C.I.P., franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione.

		Merce daziata	Merce schiava
1) *per ettolitro*:			
benzina	Lit.	2.000	1.225
petrolio	»	1.800	1.145
gasolio	»	1.800	1.185
2) *per quintale*:			
benzina	Lit.	2.680	1.640
petrolio	»	2.220	1.415
gasolio	»	2.145	1.410

B) Olio combustibile.

Merce posta su carri cisterna ferroviari od autotreni - botte di oltre 10 tonnellate - franco stabilimenti costieri:

per quintale:		Merce daziata	Merce schiava
per motori	Lit.	900	459
per forni e caldaie	»	469	445

Tali prezzi vanno aumentati di:
Lit. 10 a q.le per consegne franco costiere, inferiori a 10 tonn. di merce nuda;
Lit. 50 a q.le per consegne franco costiere, in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava, motopescherecci e motovelieri.

LUBRIFICANTI.

Con decorrenza immediata sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223:

PRODOTTI AUTO

TIPO DI IMBALLAGGIO	MARCHE "C.I.P."							
	1-2-3	4	14-15	21	30	31	90	600
	Merce nazionalizzata							
Merce sciolta al litro	50 —	51 —	—	79 —	—	54 —	54 —	46 —
» » al chilo	55,55	56,65	56 —	87,80	56 —	60 —	60 —	51,10
	Lire per 100 kg. netti (merce nazionalizzata)							
	PREZZI PER RIVENDITORI (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	5.555 —	5.665 —	—	—	—	6.000 —	6.000 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	5.555 —	5.665 —	—	—	—	—	6.09[illegible] —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	8.78[illegible] —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	5.600 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
	PREZZI PER CONSUMATORI (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Fusti o fustini da kg. 50/55 circa	5.455 —	5.565 —	—	—	—	—	—	5.010 —
	(Imballaggi a perdere)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.52[illegible] —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	9.300 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.6[illegible] —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.6[illegible] —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	6.120 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 1/4 Gall. U.S. (» 0,85 »)	6.[illegible]75 —	—	—	—	—	—	—	—
Bidoname italiano	6.075 —	6.185 —	6.120 —	—	6.120 —	6.520 —	—	5.630 —

PRODOTTI INDUSTRIALI

MARCA	LIRE PER 100 KG. NETTI (merce nazionalizzata)			
	Imballaggio a rendere		Imballaggio a perdere	
	fusti ferro — fustini da kg. 50/55 circa (1)	Per quantitativi inferiori a kg. 40 in imballaggi di proprietà dei clienti	bidoni da 4 Gall. Imp. da 5 Gall. U. S. — bidoname italiano	fusti ferro leggeri — fusti di legno
Olio C.I.P. 5-A	3.520	3.620	4.140	—
» » 5-B	3.245	3.345	3.865	—
» » 5-D	3.745	3.845	4.265	—
» » 5-E	3.745	3.845	4.265	—
» » 5-F	3.745	3.845	4.265	—
» » 6-A	3.795	3.895	4.415	—
» » 6-B	—	—	—	—
» » 7	4.055	4.155	4.675	—
» » 8	3.310	3.410	3.930	—
» » 9	4.315	4.415	4.935	—
» » 10	3.510	3.610	4.130	—
» » 11	3.510	3.610	4.130	—
» » 12	3.430	3.530	4.050	—
» » 13	3.770	3.870	4.390	—
» » 16	3.575	3.675	4.195	—
» » 17	4.125	4.225	4.745	—
» » 18	5.085	5.185	5.705	—
Vaselina C.I.P. 19 (in fustini da 100 lbs.)	4.735	4.835	—	—
Paraffina » 20	—	3.295 (2)	—	3.365
Grasso » 22 (in casse)	—	—	—	5.685 (3)
Olio » 23	—	3.460 (2)	3.980	3.530
(*) Olio » 24-25-26	4.085	4.185	4.705	—
(*) » » 27	4.210	4.310	4.830	—
(*) Grasso » 23-29	—	4.385 (2)	—	4.455
(*) » » 28-29 (in bidoni da 25 lbs.)	—	—	4.905	—
Petrolatum industriale	3.610	3.710	4.230	—

(1) Quotazioni da applicare anche per quantitativi di kg. 40 o più in imballaggi di proprietà dei clienti.
(2) Per quantitativi pari o superiori a kg. 40 applicare una diminuzione di L. 100 al quintale.
(3) La quotazione di L. 5.685 per 100 kg. verrà praticata anche per quantitativi inferiori a kg. 40.

NOTA. — I prodotti contrassegnati con (*) devono essere venduti solo per usi industriali, ferrotramviari e per battelli lacuali.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengono esecutive con ordinanza di Governo Militare Alleato.

(817)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Nella seduta tenuta il 30 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso), il sig. Pasquale Ruvo fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(804)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° giugno 1945 - N. 122

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 2 giugno 1945 - N. 123

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel terzo rigo del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, pubblicato a pagina 436 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 aprile 1945, numero 41, invece di: «... tre mesi dalla loro istituzione» leggasi: «... tre mesi dalla loro costituzione».

(818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 54 del 5 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(812)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 56 del 9 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(813)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.